



COMUNE DI PARENTI

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 13/09/2017

OGGETTO: Revisione Straordinaria delle Partecipazioni - ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di settembre alle ore 11,20 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		presente	assente
DEPOSITO	Donatella	si	
GUARASCIO	Gianluigi	si	
BELCASTRO	Eveline	si	
MELE	Pietro	si	
PERRI	Franco	si	
GUARASCIO	Emilio	si	
LUCIA	Umberto		si
COSCARELLI	Katia	si	
RIGA	Antonio		si
VELTRI	Pasquale		si
FUOCO	Battista		si

Totale presenti: n. 7 Totale assenti: n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la Dr.ssa . Donatella DEPOSITO nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Loredana Candelise.

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato

medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Parenti

e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia

avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che... " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*"

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, da allegare alla deliberazione consiliare dell'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 22/06/2016 ad oggetto: "Piano Operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate L. 190/2014. Ricognizione e provvedimenti"; esecutiva;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRECISATO che la Società Consortile GAL Savuto, alla quale il Comune partecipa, non è oggetto della presente ricognizione ai sensi dell'art. 4, c/6 del D.Lgs n. 175/2016;

VERIFICATO che in base a quanto sopra citato non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni indicate nell'allegato "A" e comunque riportate di seguito:

SOCIETA' PARTECIPATE	MODALITA' DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE ALLA DATA DEL 23.09.2016	SOCIETA' PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO DI REVISIONE STRAORDINARIA
PRESILA COSENTINA S.P.A (P.I.02391570799)	MANTENERE	SI	SI
ASMENET CALABRIA S.C. a. r. l. P.I. 27294507977	MANTENERE	SI	SI

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.; qualora questa amministrazione verifichi che i costi di partecipazione nel tempo cagionano aggravio di spesa per il bilancio comunale si procede all'alienazione delle stesse società riportate nell'allegato "A" e per come stabilito nella presente deliberazione;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile del Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTO il Parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile , espresso ai sensi dell'art. 239, c.1 lett. b) n. 3 del m D. Lgs. 267/00 e ss.mm;

Udita la relazione del Sindaco- Presidente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Contabilità armonizzato;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTA la L. 232/2016 (Legge Bilancio 2017);

Con Votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) DI APPROVARE , ai sensi del D.Lgs n. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e gli interventi di razionalizzazione, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato A);

2) DI APPROVARE il mantenimento della partecipazione nelle società consortili PRESILA COSENTINA S.P.A e ASMENET CALABRIA S.C. a. r. l. ;

3) DI PROCEDERE alla dismissione della partecipazione nelle Società: COSENZA ACQUE SPA e SILA SVILUPPO;

4) DI PRECISARE che la Società Consortile GAL Savuto alla quale il Comune partecipa , non è oggetto della presente ricognizione ai sensi dell'art. 4, c/6 del D.Lgs n. 175/2016;

5) DI DARE ATTO che :

- qualora questa Amministrazione verifichi che i costi di partecipazione nel tempo cagionano aggravio di spesa per il bilancio comunale si procede all'alienazione delle stesse società riportate nell'allegato "A" e per come stabilito nella presente deliberazione ;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo D. Lgs. 100/2017;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione:

- a tutte le Società Partecipate dal Comune;

- alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

7) DI DEMANDARE al Responsabile Servizio Finanziario la predisposizione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole.
Li

Il Responsabile del Servizio n.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole.
Li

Il Responsabile del Servizio n.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole .

Li 13/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Deposito

IL SEGRETARIO
F.to Candelise

IL SINDACO
F.to Deposito

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 16 OTT. 2017 prot-
n. 3565 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

- E' copia conforme all'originale.

Data 16 OTT. 2017

Il Segretario Comunale

